

Agevolazioni per il primo impiego per laboratori analisi e poliambulatoriali

A due anni dalla scadenza del precedente contratto, siglato il nuovo CCNL

/ Rosalba PELUSI

È stato siglato il [26 marzo 2019](#) da CIFA-FEDERLAB e FIALS-CONFISAL il nuovo contratto per i dipendenti dai laboratori di analisi e centri poliambulatoriali, a valere dal 1° marzo 2019 e fino 28 febbraio 2022, sia per la parte normativa che per quella economica.

Le parti hanno previsto che l'applicazione del CCNL a lavoratori già assunti con altri contratti non dovrà comportare, per effetto del passaggio, un trattamento economico annuo complessivamente peggiorativo rispetto a quello in essere dovendosi, nel caso, riconoscere un importo a titolo di **superminimo** assorbibile *ad personam* determinato fino a concorrenza con la retribuzione annua precedentemente goduta.

In tema di **trattamento economico** si rinvia alle tabelle in calce, contenenti i nuovi minimi di paga base (comprensivi dell'ex contingenza) a decorrere dal 1° marzo 2019, 1° dicembre 2019, 1° settembre 2020 e 1° giugno 2021. I divisori contrattuali, non indicati nel precedente CCNL, sono definiti in 26 come quota oraria e 168 come giornaliera (195 per i discontinui).

Una particolare disciplina viene introdotta con riguardo ai **lavoratori al primo impiego**, intendendosi per tali quelli che alla data di assunzione risultino privi di esperienza professionale nella specifica mansione assegnata o con esperienza inferiore a 6 mesi, da inserire nelle categorie E, D, C e B della classificazione contrattuale. A tali lavoratori – che devono essere assunti con contratto a tempo indeterminato – l'azienda garantisce una formazione della durata minima di 80 ore nei primi 2 anni dall'assunzione secondo un piano formativo individuale, a fronte della quale ha facoltà di corrispondere una retribuzione ridotta "di primo ingresso" per lo stesso periodo, negli importi indicati dalla tabella in calce. Analoga disciplina è stata prevista per il reinserimento di lavoratori con particolari fragilità (disoccupati di lunga durata, ultracinquantenni, ecc.).

Viene riconosciuta un'indennità di maneggio denaro ai lavoratori addetti continuativamente ad **attività di cassa** con responsabilità per errori, nella misura mensile del 5% della paga base nazionale conglobata. I lavoratori con orario giornaliero superiore alle quattro ore hanno diritto a un **ticket restaurant** del valore di 7 euro; viene inoltre introdotta un'indennità di trasporto urbano commisurata al numero di abitanti del luogo di residenza per 12 mensilità, dovuta anche per i periodi di assenza per malattia, infortunio e ferie.

In sostituzione della disciplina degli scatti di anzianità, è introdotta quella degli **scatti di competenza**, calcolati nella misura dell'1,5% della retribuzione mensile per

un massimo di dieci triennali. È prevista una disciplina transitoria per i lavoratori che godevano del precedente regime. La durata del periodo di prova per i nuovi assunti viene modificata come segue: Quadri: 180 giorni; Cat. E e F: 120; Cat. C e D: 90.; Cat. B: 60.; Cat. A: 30.

Importanti novità anche in materia di sospensione del rapporto di lavoro: per la malattia, il **periodo di compenso**, già stabilito in 180 giorni di calendario, è elevato a 24 mesi per patologie di particolare gravità, mentre il trattamento economico è così ridefinito: 60% per i primi 3 giorni di assenza, fino ad un massimo di 6 eventi morbosì all'anno; 75% dal 4° al 20° giorno; 100% dal 21° al 180° giorno. Viene altresì introdotta la disciplina della cessione di ferie per malattia in attuazione dell'[art. 24](#) del DLgs. n. 151/2015.

A favore dei **lavoratori infortunati**, il nuovo CCNL stabilisce a carico azienda, oltre all'obbligo di corrispondere l'intera retribuzione per il giorno dell'infortunio, già previsto, quello di integrare per i giorni successivi l'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione. Per il periodo di astensione obbligatoria per maternità l'azienda è tenuta ad integrare l'indennità INPS fino a concorrenza dell'intera retribuzione.

Il contributo obbligatorio di **assistenza contrattuale**, già pari a 20 euro per 13 mensilità per lavoratore, viene ridefinito nella misura dell'1% della retribuzione conglobata mensile per 12 mensilità; per le modalità di versamento è fatto rinvio ai regolamenti interni della CIFA. Nasce un apposito fondo per la formazione, denominato FonARCom, che sarà finanziato mediante contributi mensili, a carico delle aziende, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile per ciascun lavoratore. L'adesione al Fondo delle aziende è volontaria, in mancanza i contributi sono dovuti all'INPS.

L'**assistenza sanitaria** integrativa è obbligatoria per tutte le aziende che applicano il CCNL. Il contributo è stabilito in 18 euro (di cui 2 a carico del lavoratore) per 12 mensilità. L'azienda che ometta il contributo deve corrispondere al lavoratore un EDR pari a 25 euro per 12 mensilità, utile per la retribuzione di fatto e per il calcolo del TFR e riproporzionabile per i lavoratori a part-time. Infine, ai lavoratori non in prova a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 3 mesi, le aziende riconoscono il diritto alle prestazioni di welfare, nella misura di 100 euro annui, incrementati di 25 euro per ogni familiare a carico; il lavoratore può optare per il versamento di tali somme al fondo di assistenza sanitaria.

Categoria	Lavoratori qualificati			
	Dal 1° marzo 2019	Dal 1° dicembre 2019	Dal 1° settembre 2020	Dal 1° giugno 2021
Q	2.205,19	2.265,10	2.272,56	2.280,02
F	1.849,02	1.861,28	1.867,41	1.873,53
E	1.650,67	1.661,61	1.667,08	1.672,54
D	1.521,58	1.531,67	1.536,71	1.541,75
C	1.423,58	1.433,02	1.437,74	1.442,45
B	1.331,13	1.339,95	1.344,37	1.348,77
A	1.255,05	1.263,36	1.267,52	1.271,68

Lavoratori di primo ingresso o con contratto di reimpiego								
Categoria	Dal 1° marzo 2019		Dal 1° dicembre 2019		Dal 1° settembre 2020		Dal 1° giugno 2021	
	1° anno	2° anno	1° anno	2° anno	1° anno	2° anno	1° anno	2° anno
E	1.238	1.403,07	1.241,21	1.412,37	1.250,31	1.417,02	1.254,41	1.421,67
D	1.141,18	1.293,34	1.148,75	1.301,92	1.152,53	1.306,20	1.156,31	1.310,49
C	1.067,69	1.210,05	1.074,76	1.218,07	1.078,30	1.222,08	1.081,84	1.226,09
B	998,35	1.131,46	1.004,97	1.138,96	1.008,27	1.142,71	1.011,58	1.146,46